

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 dicembre 2015

**Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente
l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticoli. (16A00918)**

(GU n.33 del 10-2-2016)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni" ed in particolare l'art. 4, riguardante la
ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e
funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività
amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma

10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e

sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.

2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei

mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.

234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli

articoli da 61 a 72;

Visto, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento

(UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda

il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e successive

modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del

regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del

mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, modificato dal decreto

ministeriale 29 luglio 2005, relativo a norme di attuazione del

regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1227/2000,

concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio

2011 recante "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne
la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale
delle produzioni";

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14
maggio 2015 con il quale, ai sensi dell'art. 68, paragrafo 1 del
regolamento (UE) n. 1308/2013, viene stabilito al 31 dicembre 2020,
il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei
diritti di impianto;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

Considerata la nota della Commissione Europea del 15 gennaio 2015

prot. n. Ares(2015)172494, relativa all'attuazione delle disposizioni

transitorie per il sistema delle autorizzazioni per gli impianti

viticoli, con particolare riferimento alla validità dei diritti di

reimpianto;

Ritenuto necessario definire le modalità di applicazione del

sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli nazionali;

Ritenuto necessario, ai fini del miglioramento della competitività

del settore nell'ambito delle singole Regioni, garantire, in caso di

superamento del limite di crescita nazionale, un coerente incremento

del relativo potenziale regionale;

Considerata la mancata intesa espressa dalla Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 20 ottobre 2015;

Vista la delibera motivata del Consiglio dei Ministri con la quale,
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nella seduta del 4 dicembre 2015 e' stato approvato lo
schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali ad adottarlo;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le condizioni per
il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti

viticoli nonche' i termini e le modalita' per la conversione dei
diritti di impianto concessi ai produttori anteriormente al 31
dicembre 2015, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Direzione Generale delle politiche internazionali e
dell'unione europea

Regioni: le Regioni e le Province autonome

Autorita' competenti: il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome

Agea: Agea coordinamento

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013

Regolamento delegato: il regolamento (UE) 2015/560

Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) 2015/561

SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 185-bis del

regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento CE

applicativo della Commissione n. 436/2009, parte integrante del SIAN

nonche' del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato

di un sistema di identificazione geografica (GIS)

Azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore

agricolo per l'esercizio della sua attivita'.

Art. 2

Autorizzazioni

1. A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i

vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo

se e' stata concessa una autorizzazione ai sensi del presente decreto

e in attuazione del decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213.

2. Le autorizzazioni sono concesse, con le specifiche di cui

all'allegato I, ai richiedenti che presentano apposita domanda

all'Autorita' competente.

3. Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili.

Art. 3

Esenzioni dal sistema di autorizzazioni

1. Sono esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate

ai fini stabiliti all'art. 62, paragrafo 4 del Regolamento e che

soddisfano le condizioni stabilite all'art. 1 del Regolamento

delegato.

2. Le Regioni possono stabilire l'obbligo della comunicazione

relativa all'impianto di vigneti destinati al consumo familiare.

3. Le Regioni possono decidere che l'uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione e per la coltura di piante madri per marze sia commercializzata qualora non vi siano rischi di turbativa del mercato.

Art. 4

Registro informatico pubblico delle autorizzazioni

per gli impianti viticoli

1. La gestione del sistema di autorizzazioni e' attuata mediante l'implementazione del Registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e l'istituzione nell'ambito del SIAN del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

2. Il trasferimento del diritto di reimpianto e' consentito fino al 31 dicembre 2015. Il contratto di compravendita deve essere presentato alla competente Agenzia delle entrate entro tale data.

3. Le Regioni aggiornano e consolidano entro il 1° marzo 2016 il Registro informatico pubblico dei diritti di impianto. Lo stesso e' consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

4. Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto il beneficiario comunica telematicamente alla Regione la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione ai fini dell'aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ed i rispettivi impianti sono iscritti nello schedario viticolo.

Capo II

AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI

Art. 5

Criterio di ammissibilita'

1. Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto

sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del

richiedente risulta in conduzione una superficie agricola pari o

superiore a quella per la quale e' richiesta l'autorizzazione.

Art. 6

Autorizzazioni per nuovi impianti

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 7, le autorizzazioni per

nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell'1% della

superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio

dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di

autorizzazione. Le autorizzazioni hanno validita' di 3 anni dalla

data del rilascio.

2. Il Ministero rende nota con decreto direttoriale entro il 30 settembre di ogni anno la superficie che puo' essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualita' successiva.

3. Le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'art. 46 del Regolamento.

Art. 7

Meccanismo di salvaguardia e criteri aggiuntivi

1. Dal 2017, entro il 1° febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e' fissata l'eventuale applicazione di:

a) una percentuale di incremento della superficie vitata

inferiore a quella stabilita all'art. 6, comunque superiore allo 0% e

la relativa superficie;

b) limitazioni al rilascio di autorizzazioni per specifiche aree;

c) criteri di ammissibilità e di priorità secondo l'art. 64 del

Regolamento e l'allegato II del Regolamento delegato e le

corrispondenti regole di attribuzione delle autorizzazioni.

2. Le eventuali limitazioni di cui al comma 1 lettere a) e b) sono

giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni:

l'esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di

prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettiva di mercato

relativa a tali prodotti e l'esigenza di evitare un palese rischio di

significativa svalutazione di una particolare denominazione di

origine protetta od indicazione geografica protetta.

3. Ai fini del comma 1, lettera b) le Regioni trasmettono al Ministero una comunicazione di limitazione del rilascio di autorizzazioni in un'area specifica del proprio territorio corredata da una relazione tecnico-economica che giustifichi tale richiesta, sulla base delle motivazioni di cui al comma 2, entro il 15 gennaio di ogni anno.

4. Il Ministero ai fini del comma 1 puo' tenere conto delle raccomandazioni presentate entro il 15 gennaio di ogni anno da organizzazioni professionali riconosciute a livello nazionale ed operanti nel settore vitivinicolo. Tali raccomandazioni sono giustificate come descritto al comma 2, corredate da una relazione tecnico-economica e precedute da un accordo fra le parti interessate

rappresentative della zona geografica di riferimento previa

concertazione con le Regioni interessate.

Art. 8

Procedura per le domande di autorizzazione

per nuovi impianti

1. Le domande per le autorizzazioni di cui all'art. 6 sono presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalita' telematica nell'ambito del SIAN. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. Nella medesima domanda possono essere richieste piu' autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in regioni differenti.

2. Le richieste ammissibili sono raccolte a livello nazionale

nell'ambito del SIAN entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Il Ministero comunica alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.

Art. 9

Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero.

2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni. L'intenzione di rinunciare

e' comunicata alle Regioni ed al Ministero.

3. La superficie non assegnata a seguito della rinuncia di cui al comma 2 e' ripartita tra gli altri richiedenti o e' riportata per l'assegnazione all'annualita' successiva, secondo quanto previsto all'art. 6, paragrafo 3 secondo comma del Regolamento di esecuzione.

La superficie non assegnata nel 2016 a seguito di rinuncia e' riportata per l'assegnazione all'annualita' successiva.

4. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalita' qualora esse riguardino una superficie totale inferiore o uguale alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero.

5. Nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino, invece, una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero, nel rispetto del principio del

mantenimento della competitività del settore a livello regionale, e' comunque garantita, alle singole regioni la superficie richiesta e ammissibile uguale o inferiore alla relativa percentuale di incremento di cui all'art. 6, comma 1, calcolata a livello regionale.

6. Qualora, a seguito della prima attribuzione di cui al precedente comma 5, siano disponibili eventuali superfici per il raggiungimento del livello di cui all'art. 6 comma 1, le stesse sono assegnate alle regioni che hanno registrato richieste in esubero rispetto alla relativa percentuale di cui al comma 5. Tale assegnazione sarà effettuata proporzionalmente alle maggiori superfici richieste ed ammesse rispetto alle relative percentuali di cui al comma 5.

7. Ai singoli richiedenti il numero totale degli ettari disponibili e', comunque, assegnato proporzionalmente alle superfici richieste ed

ammissibili.

8. In caso di applicazione dell'art. 7, tale assegnazione e'

attuata secondo i criteri di cui al relativo comma 1.

Capo III

AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTI

Art. 10

Autorizzazioni per reimpianti

1. Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle Regioni competenti. Tale autorizzazione e' utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all'estirpazione e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura, ovvero la superficie vitata cosi' come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

2. Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validita' di 3 anni a

partire dalla data di rilascio.

3. Il presente articolo non si applica nel caso di estirpo di

impianti non autorizzati.

Art. 11

Procedura per le domande di autorizzazioni

per reimpianti

1. Le domande di autorizzazioni per reimpianto di superfici

estirpate dopo il 1° gennaio 2016 sono presentate alle Regioni in

qualunque momento dell'anno entro la fine della seconda campagna

viticola successiva all'estirpazione.

2. Nel caso di reimpianto anticipato le domande comprendono inoltre

l'impegno di estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto

anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

3. Se la superficie da reimpiantare non corrisponde alla stessa superficie estirpata, la Regione competente verifica che al momento dell'impianto il richiedente abbia il possesso della superficie nei termini previsti all'art. 5 e rispetti le eventuali restrizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) del presente decreto.

4. Le Regioni svolgono l'istruttoria e verificano i requisiti.

Art. 12

Rilascio di autorizzazioni per reimpianti

1. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

2. Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove e' avvenuta l'estirpazione, le autorizzazioni, senza ulteriore comunicazione da parte delle Regioni, sono da considerarsi concesse automaticamente alla data in cui la superficie e' stata estirpata. Fatte salve le comunicazioni necessarie per l'aggiornamento dello schedario viticolo disciplinato dalle Regioni, il produttore interessato presenta, al piu' tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale e' stata effettuata l'estirpazione, una comunicazione ex post che funge da domanda di autorizzazione.

Capo IV

CONVERSIONI, MODIFICHE, COMUNICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 13

Conversione in autorizzazioni di diritti di impianto

in capo ai produttori

1. I titolari di diritto di impianto presentano alla Regione

competente le richieste di conversione in autorizzazione a decorrere

dal 15 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2020 e, comunque, non oltre

la data di scadenza del diritto.

2. L'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di

impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e,

qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 secondo

quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio

2015.

3. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla

presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il

Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti

viticoli.

Art. 14

Modifica della superficie per cui e' concessa l'autorizzazione

1. Su domanda del richiedente, un impianto di viti puo' essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie per cui e' stata concessa l'autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 7.

Art. 15

Comunicazioni

1. Al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 11 del Regolamento di esecuzione, Agea comunica al

Ministero:

- Entro il 15 febbraio di ogni anno:

a) le superfici sulle quali e' stata accertata la presenza di

impianti privi di autorizzazioni;

b) le superfici non autorizzate che sono state estirpate nella

campagna precedente;

c) l'elenco delle organizzazioni professionali riconosciute

operanti nel settore di cui all'art. 65 del Regolamento.

- Entro il 15 ottobre di ogni anno:

a) le domande ricevute;

b) le domande respinte;

c) le autorizzazioni per reimpianti concessi;

d) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni.

2. A norma dell'art. 11, paragrafo 7, del Regolamento di esecuzione

le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per almeno dieci

campagne successive a quella in cui sono state presentate.

Art. 16

Attuazione, controlli e sanzioni

1. Le modalita' attuative del presente decreto nonche' quelle per

definire le verifiche ed i controlli di cui all'art. 12 del

Regolamento di esecuzione sono definite da Agea di concerto con le

Autorita' competenti.

2. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione

concessa nel corso del relativo periodo di validita' e' soggetto a

quanto disposto dall'art. 89, paragrafo 4, del regolamento 1306/2013.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle

modalita' attuative di cui al comma 1, comporta l'applicazione delle

sanzioni di cui all'art. 71 del Regolamento, all'art. 64, paragrafo

4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'art. 5 del

Regolamento delegato. Restano, inoltre, valide le sanzioni nazionali

previste dall'art. 2 del decreto legislativo del 10 agosto 2000, n.

260.

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli articoli 6 (Riserva regionale dei diritti di impianto), 9

(Concessione dei diritti di nuovo impianto) e 12 (Reimpianto

anticipato) relativi al regime dei diritti di impianto del decreto

ministeriale 16 dicembre 2010 sono abrogati a partire dalla data del

1° gennaio 2016.

2. Nell'art. 10 (Estirpazione e concessione del diritto) e

nell'art. 11 (Reimpianto da diritto) del decreto ministeriale 16

dicembre 2010 il termine "diritto" e' sostituito dal termine

"autorizzazione".

3. Al termine del primo anno di applicazione del presente decreto

si procedera' alla verifica dei risultati ottenuti al fine di

apportare eventuali modifiche al sistema autorizzativo.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 237

Allegato I

Specifiche contenute nell'Autorizzazione per nuovo impianto,

reimpianto od originata da diritto di impianto.

Le autorizzazioni contengono le seguenti specifiche:

- a) Codice unico di identificazione dell'azienda agricola;
- b) Tipo di autorizzazione (nuovi impianti, conversione di diritti, reimpianti);
- c) Codice identificativo della pratica;

d) Regione di rilascio;

e) Data di rilascio;

f) Data termine validita';

g) Superficie autorizzata, superficie impiantata e superficie

residua.